



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
*Forza Italia*

Firenze, 29 luglio 2015

Al Presidente del Consiglio Regionale  
**On. Eugenio Giani**  
SEDE

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Regionale**

**ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Toscana intitolata**

**OGGETTO: "Istituzione del Comune di Casentino La Verna, per fusione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo."**

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, della Statuto regionale;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione \_\_\_\_\_ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Casentino La Verna;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Casentino La Verna tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data \_\_\_\_\_ con il seguente esito \_\_\_:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze  
Segreteria 055 2387.510 - Fax 055 2387.509



3. I comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo sono caratterizzati da omogeneità territoriale e da una forte integrazione e interconnessione sociale e culturale;
4. Al fine di pervenire nel 2016 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Casentino La Verna è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2016;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Casentino La Verna e si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune sia applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Bibbiena;
7. Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 in luogo del Comune di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;
8. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del comune di Chiusi della Verna e del Comune di Ortignano Raggiolo all'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione dei comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Casentino La Verna, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;
9. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
10. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:



a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

**Approva la presente legge**

#### **Articolo 1**

##### **Istituzione del Comune di Casentino La Verna**

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2016, il Comune di Casentino La Verna, mediante fusione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo, in provincia di Arezzo.
2. Il territorio del Comune di Casentino La Verna è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge.
3. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del comune di Casentino La Verna le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel comune di Ortignano Raggiolo alla data dell'estinzione.

#### **Articolo 2**

##### **Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici**

1. Il Comune di Casentino La Verna subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Casentino La Verna.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.



### **Articolo 3**

#### **Commissario**

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Casentino La Verna a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario; nominato ai sensi della vigente legislazione.

### **Articolo 4**

#### **Organizzazione amministrativa provvisoria**

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Casentino La Verna e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Casentino La Verna è situata presso la sede dell'estinto Comune di Bibbiena.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Casentino La Verna.

### **Articolo 5**

#### **Vigenza degli atti**

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei Casentino La Verna corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Casentino La Verna.



## **Articolo 6**

### **Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Casentino La Verna entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casentino La Verna si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Bibbiena vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

## **Articolo 7**

### **Municipi**

1. Lo statuto del Comune di Casentino La Verna può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

## **Articolo 8**

### **Contributi statali e regionali**

1. Il Comune di Casentino La Verna è titolare dei contributi previsti, per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti, dalla normativa statale.
2. Al Comune di Casentino La Verna è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Al Comune di Casentino La Verna è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo degli estinti Comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo.



## Articolo 9

### Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Casentino La Verna si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa.
2. L'istituzione del Comune di Casentino La Verna non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo.

## Articolo 10

### Disposizioni finali

1. Allo spirare del termine del 31 dicembre 2015, i Comuni di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo cessano di far parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani del Casentino". La composizione degli organi dell'unione è corrispondentemente ridotta. L'eventuale adesione del nuovo Comune di Casentino La Verna è soggetta alle procedure statutarie dell'unione medesima.
2. L'unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2015, cessa di esercitare le funzioni che le sono state assegnate solo da alcuni dei comuni oggetto di fusione e che non risultano, pertanto, a detta data esercitate per tutti e tre i comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso.
3. Il 31 dicembre 2015 il personale che risulta comandato o trasferito all'unione dai comuni Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 2, rientrano nei comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo.
4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'unione esercita le altre funzioni che tutti i tre comuni estinti le avevano già assegnate, a qualsiasi titolo, e che risultano in corso alla data del 31 dicembre 2015. Allo spirare del termine 31 dicembre 2016, l'unione cessa di esercitare le funzioni,



salva la conclusione da parte dell'unione medesima dei procedimenti in corso. Dalla data di cessazione delle funzioni il personale comandato o trasferito all'unione dai Comuni estinti Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo, rientrano nel comune di Casentino La Verna.

5. Prima del termine di cui al comma 4, il Comune di Casentino La Verna e l'unione dei comuni, anche in deroga alle norme statutarie dell'unione stessa, possono stipulare convenzioni per la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 4 o per regolare i rapporti pendenti.

6. Il Comune di Casentino La Verna resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Casentino La Verna è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui al comma 4, la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.

7. Il Comune di Casentino La Verna, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2015, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 4, in capo ai Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo.

8. La Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino con propria deliberazione provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all'istituzione del Comune di Casentino La Verna, secondo quanto previsto dal comma 1. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2016, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 1" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 il Comune di Casentino La Verna sostituisce gli estinti Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo. La popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

10. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2016:



a) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino continua a esercitare sul territorio del Comune di Casentino La Verna le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione ai sensi della l.r. 68/2011, fermo restando il trasferimento delle funzioni di agricoltura a sensi dell'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22;

b) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino dà seguito agli interventi in corso che interessano il territorio dei Comuni estinti di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

c) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi non ancora avviati e già programmati e finanziati sul territorio dei comuni estinti di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

d) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino aggiorna, ove occorra gli atti di programmazione per il territorio di competenza.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

#### Articolo 11

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Stefano Lorenzini (Lorenzini)*  
*Antonio Vanni (Vanni)*  
*Antonio Donzelli (DONZELLI)*